

Sulle leges municipii e coloniae di età imperiale

1. L'evoluzione delle istituzioni municipali fra tarda repubblica ed età imperiale non è facile da ricostruire: ad essa si oppone, è stato significativamente osservato, «la consueta, insanabile reticenza delle fonti antiche»¹. Non a caso sugli statuti municipali, per via delle ombre implicate dalla loro vicenda, si sono originate visuali divergenti e spesso antitetici.

D'altro canto sulle strutture statutarie dei *municipia* disponiamo, è vero, di conoscenze per l'età imperiale «ma solo con un'informazione che, formalmente, si riferisce ai *municipia Latinorum*»². Nonostante, poi, sia forte la tendenza a 'generalizzare' i dati che scaturiscono (in particolare) dalle fonti epigrafiche, deve tenersi presente che, a fronte di un numero di statuti cittadini (che si suppone) di almeno un migliaio di unità per il principato³, disponiamo di poco più di una trentina di testimonianze riconducibili all'una o all'altra comunità locale, quasi tutte provenienti da più o meno estesi testi epigrafici della Betica di epoca Flavia⁴.

Le riflessioni in argomento devono dunque improntarsi alla massima cautela, con la consapevolezza che potrebbero in futuro essere in tutto o in parte smentite dal rinvenimento di nuove iscrizioni⁵, e reputarsi dunque (ovviamente) congetturali.

* Ho discusso il presente lavoro con Giuseppe Camodeca e Francesco Grelle, che ringrazio calorosamente.

¹ S. Sisani, *Le istituzioni municipali: legislazione e prassi tra il I secolo a.c. e l'età flavia*, in L. Capogrossi Colognesi, E. Lo Cascio, E. Tassi Scandone (a c. di), *L'Italia dei Flavi*, Roma 2016, 11.

² M. Talamanca, *Particolarismo normativo ed unità della cultura giuridica nell'esperienza romana*, in AA.VV., *Diritto generale e diritti particolari nell'esperienza storica. Atti del Congresso internazionale della Società italiana di storia del diritto (Torino, 19-21 novembre 1998)*, Roma 2001, 41.

³ H. Galsterer, *Die römischen Stadtgesetze*, in L. Capogrossi Colognesi, E. Gabba (a c. di), *Gli statuti municipali*, Pavia 2006, 31-56.

⁴ Galsterer, *Die römischen Stadtgesetze* cit. 36: «Die meisten Stadtgesetze, die wir bislang kennen, stammen aus Südspanien, der römischen Provinz Baetica. Von den 26 grossen und kleinen Fragmenten der flavischen Stadtgesetze, die man bisher kennt und die häufig keiner bestimmten Stadt zuzuweisen sind, wurden 80% dort gefungen oder im illegalen Antiquariatshandel der Region erworben». Eccezioni sono rappresentate dai c.d. *fragmenta Lauriacensia* e dalla *lex municipii Troesmensium*, di cui si dirà più avanti.

⁵ Galsterer *Die römischen Stadtgesetze* cit. 31: «Bei dieser Überlieferungslage kann ein einziger Neufund jederzeit bislang als vernünftig erscheinende Rekonstruktionen falsifizieren».

2. Il tema che ha maggiormente impegnato gli studiosi è quello relativo all'esistenza o meno di una *lex municipalis* di tenore generale, disputa che ha conosciuto un rinnovato interesse dopo la pubblicazione della *lex Irnitana* nel 1986⁶. Una parte della dottrina ha affermato l'inesistenza di un atto normativo generale, sia per la tarda repubblica che per il principato⁷; i più ipotizzano invece almeno un 'modello' destinato a una ripetuta applicazione, se non una vera e propria 'legge comiziale' madre, da cui sarebbero derivati poi gli statuti dei singoli municipi⁸.

⁶ *L'editio princeps* (nonostante lavori successivi abbiano proposto – su singoli punti – ricostruzioni più convincenti) è quella di J. González, M. Crawford, *The 'lex Irnitana'. A New Copy of the Flavian Municipal Law*, in *JRS*. 76, 147-243; ad essa adde A. D'Ors, X. D'Ors, *Lex Irnitana: Texto bilingüe*, Cuadernos Compostelanos de Derecho Romano 1, Santiago de Compostela 1986; F. Lamberti, «*Tabulae Irnitanae*». *Municipalità e «ius Romanorum»*, Napoli 1993, 267-373; J.G. Wolf, *Die Lex Irnitana. Ein römisches Stadtrecht aus Spanien. Lateinisch und Deutsch*, Darmstadt 2011, 45-151. Pregevole anche l'edizione paleografica di F. Fernández Gómez, M. del Amo y de la Hera, *La «lex Irnitana» y su contexto arqueológico*, Sevilla 1990.

⁷ Ipotesi, questa, sposata già da Th. Mommsen, *Lex municipii Tarentini*, in *Ephemeris Epigraphica. Corporis Inscriptionum Latinarum supplementum* 9, 1-11 [= Id., *Gesammelte Schriften* 1, Berlin 1905, 148-161]. Una sintesi del *révirement* del maestro berlinese e un vasto restatement storiografico dal 1755 ai primi del '900 è in J.-L. Ferrary, *La découverte des lois municipales (1755-1903). Une enquête historiographique*, in L. Capogrossi Colognesi, E. Gabba (a c. di), *Gli statuti municipali*, Pavia 2006, 57-108 (e part. 104-108): «chaque loi municipale est une *lex data* rédigée par un commissaire (selon une procédure proche sur ce point de la déduction d'une colonie), en tenant compte d'une *forma communis* qui n'a jamais fait l'objet d'une loi-cadre». La tesi dell'assenza di una *lex municipalis* generale è stata poi ripresa (in occasione del rinvenimento della *lex Irnitana*) da D. Johnston, *Three Thoughts on Roman Private Law and the 'lex Irnitana'*, in *JRS*. 77, 62-77; H. Galsterer, *La loi municipale des Romains: chimère ou réalité?*, in *RHD*. 65, 1987, 181-203; G. Luraschi, *Sulla 'lex Irnitana'*, in *SDHI*. 65, 1989, 349-368; Lamberti, «*Tabulae Irnitanae*» cit. 201-220; Ead., *L'Irnitana maggiorenne*, in *Memorias de historia antigua* 2000 (2008), 21-40; Galsterer, *Die römischen Stadtgesetze* cit.; A. Torrent, *Municipium Latinum Flavium Irnitatum. Reflexiones sobre la ocupación militar de Hispania y subsiguiente romanización hasta la 'lex Irnitana'*, Madrid 2010, 101-132; F. Lamberti, *Riflessioni sulla riedizione di 'leges municipii' e 'coloniae'*, in S. Lohsse, S. Marino, P. Buongiorno (hrsgg.), *Texte wiederherstellen, Kontexte rekonstruieren. Internationale Tagung über Methoden zur Erstellung einer Palingenesie*, Münster, 23.-24. April 2015, Stuttgart 2017, 93-112.

⁸ Ipotesi diffusa sin da F.C. Savigny, *Der römische Volkschluß von Heraklea*, in Id., *Vermischte Schriften* 3, Berlin 1850, part. 354-373, e seguita dal primo Mommsen (in *CIL*. I 206, 119 ss. - ma si v. Mommsen, *Lex municipii Tarentini* cit. 1-11); Ferrary, *La découverte des lois municipales (1755-1903)* cit. 74-81. La teoria è stata rilanciata (in occasione del rinvenimento della *lex Irnitana*) da A. D'Ors, *La nueva copia irnitana de la 'lex Flavia municipalis'*, in *AHDE*. 53, 1983, 21-23, con un vasto seguito: per tutti González, Crawford, *The 'lex Irnitana'* cit.; D'Ors, D'Ors, *Lex Irnitana: Texto bilingüe* cit. part. 8 ss.; M. Talamanca, *Il riordinamento augusteo del processo privato*, in AA.VV. (a c. di F. Milazzo), *Gli ordinamenti giudiziari di Roma imperiale. 'Principes' e procedure dalle Leggi Giulie ad Adriano. Atti del Convegno di diritto romano, Copanello 1996*, Napoli 1999, 206-253; nel senso di una *lex municipalis* di base per le comunità iberiche di epoca

La questione delle ‘stratificazioni testuali’ nelle leggi municipali è stata affrontata, con riferimento alle *leges Salpensana* e *Malacitana* agli inizi del secolo scorso, segnatamente da Otto Gradenwitz (sia pure con un approccio metodologico verso cui si è divenuti assai prudenti, in seno ai nostri studi, negli ultimi decenni)⁹. Il ritrovamento della *lex Irnitana* (e successivamente quello della c.d. *lex municipi Troesmensium*)¹⁰ ha riacceso il dibattito che nell’ultimo quarantennio si è fondato, per l’una e l’altra visuale, essenzialmente su una divergente interpretazione delle stesse fonti¹¹.

flavia (senza prendere posizione sull’ipotesi di una *lex municipalis* modello) Wolf, *Die Lex Irnitana* cit. 20-21; *status quaestionis* (senza che tuttavia si comprendano esattamente le posizioni dell’a.) in M. Das Graças Pinto de Britto, *Los municipios de Italia y de España: ley general y ley modelo*, Madrid 2014, part. 121-269, e in Sisani, *Le istituzioni municipali* cit. *passim*.

⁹ O. Gradenwitz, *Die Stadtrechte von Urso, Salpensa, Malaca in Urtext und Beischrift aufgelöst (acht handgeschriebene Tafeln)*, Heidelberg 1920; Id., *Nochmals: Die römischen Stadtrechte*, in ZSS. 43, 1922, 439 ss. La figura e l’opera di Gradenwitz sono state soggette, negli ultimi anni, a una significativa rivalutazione: Chr. Baldus, *Die Auslegung nach dem Willen: und eine Heidelberger These von Otto Gradenwitz*, in Chr. Baldus, H. Kronke, U. Mager (hrsgg.), *Heidelberger Thesen zu Recht und Gerechtigkeit*, Tübingen 2013, 207-225; C. Baldus, *Spuren geschichtlicher Rechtswissenschaft: Vorstellung des Gradenwitz-Index*, in Chr. Baldus, Chr. Hattenhauer, K.P. Schroeder (hrsgg.), *Geschichtliche Rechtswissenschaft. 100 Jahre Heidelberger Institut (1918-2018)*, Heidelberg 2018, 99-102; M. Avenarius, Chr. Baldus, F. Lamberti, M. Varvaro, *Gradenwitz, Riccobono und die Entwicklung der Interpolationenkritik. Methodentransfer unter europäischen Juristen im späten 19. Jahrhundert*, Tübingen 2018.

¹⁰ Cfr. W. Eck, *Die lex Troesmensium: Ein Stadtgesetz für ein municipium civium Romanorum. Publikation der erhaltenen Kapitel und Kommentar*, in *Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik* 200, 2016, 565-606; Id., *The ‘leges municipales’ as a Means of Legal and Social Romanisation of the Provinces in the Roman Empire*, in K. Czajkowski, B. Eckhardt, M. Strothmann (eds.), *Law in the Roman Provinces*, Oxford 2020, 315-331.

¹¹ In particolare, oltre ai dati risultanti dal confronto interno alle leggi municipali di epoca Flavia e fra queste ultime e i già noti testi di statuti locali (come la *lex Coloniae Genetivae Iuliae* e la *lex municipii Tarentini*), su cui *infra*, i tre testi rilevanti sono rappresentati da *tab. Her.* (FIRA I² 13) ll. 94-96 (*Neve quis, que(i) praeconium dissignationem libitinamve faciet, dum eorum quid faciet, in mulnicipio colonia praefectura Ilvir(atum) IIIIvir(atum) aliumve quem mag(istratum) petito neve capito neve gerito neve habeto | neve ibei senator neve decurio neve conscriptus esto, neve sententiam dicito*), dal correlato Cic. *ad fam.* 6.18.1 (*Leptae*): *Simul atque accepi a Seleuco tuo litteras, statim quaesivi a Balbo per codicillos quid esset in lege. Rescripsit eos, qui facerent praeconium, vetari esse in decurionibus; qui fecissent non vetari*), che trattava di una disposizione analoga a quella della *tabula Heraclensis* (qui l’Arpinate, riferendone al suo ex *praefectus fabrum* Lepta - evidentemente preoccupato per la previsione, contemplata in una legge, o in un progetto di legge, di Cesare -, lo tranquillizzava col dato che la norma si riferisse a chi fosse attualmente *praeco*, non a chi lo fosse stato); nonché da un’iscrizione proveniente da Patavium (CIL V 2864 = AE 2018, 27 = EDR 178197), e recante *M. Iunius Sabinus, Ilvir aediliciae potestat(is) e lege Iulia municipali patronus collegi centonariorum frontem templi vervis et hermis marmoreis ... ornavit*. Gli autori che immaginano la presenza di una *lex municipalis* generale, di Cesare o di Augusto (*retro*, nt. 7), prendono di regola spunto dal legame fra il riferimento ciceroniano e la

Trovo che l'ipotesi di una 'legge quadro' sui *municipia* già per l'ultimo secolo a.C., per tutto quel che sappiamo delle *leges* di età repubblicana, sia difficilmente sostenibile¹²: non mi pare possa agevolmente immaginarsi una *rogatio* comiziale che non contenesse previsioni su specifici punti, ma l'ampia regolamentazione di un settore come l'amministrazione dei *municipia*, tanto più considerati i particolarismi locali e la lenta assimilazione organizzativa delle comunità italice al 'modello' romano, come dimostra anche la presenza di duoviri là dove lo statuto municipale (se 'figlio' di una *lex generalis*) avrebbe dovuto prevedere quattuorviri, ancora nel principato, e la permanente 'frammentazione' delle comunità locali (non tutte organizzate in *municipia*, ma con

previsione sui *praecones* della *tabula Heracleensis* per ipotizzare che l'Arpinate trattasse di una legge (o di una 'bozza' di legge) indirizzata in modo generale ai *municipia*. La teoria in esame troverebbe riscontro nella menzione, nell'epigrafe di Patavium, di una *lex Iulia municipalis*. Diversa impostazione in Sisani, che vede nella *lex Iulia* di Patavium una legge di Cesare che estendeva alla Cisalpina le previsioni di una precedente *lex Cornelia*, da riferire al consolato di L. Cornelio Cinna dell'86 o dell'85 a.C. (dunque a ridosso della concessione della *civitas* ai *socii Latini* *nominis*), della quale siamo tuttavia informati solo dalle ben più tarde (metà del II sec. d.C.) iscrizioni di Petelia (CIL. X, 113 e 114; ILS. 6468): Sisani, *Le istituzioni municipali* cit. *passim*. La visuale che nega l'esistenza di una legge municipale generale, di una sorta di 'legge-quadro' (*retro*, nt. 6) legge le stesse fonti in modo diverso. Cic. *ad fam.* 6.1.18 parrebbe infatti alludere a una «normativa di applicazione limitata, rivolta cioè unicamente ai *municipia* ancora in fase di costituzione, o addirittura ... una singola *lex data*, che avrebbe interessato la sola comunità, purtroppo ignota, cui erano ascritti i tanto affannati *familiares* di Lepta» (Sisani, *Le istituzioni municipali* cit. 24); e neppure da *tab. Her.* 83-142 può (mi sembra) inferirsi la derivazione di una *lex municipii* di tenore generale, visto che le altre previsioni contenute nella *tabula* sono relative ad attività correnti a Roma, e la raccolta rappresenta verosimilmente un 'centone' di *capita* di provvedimenti diversi (v. da ultimo Sisani, *Le istituzioni municipali* cit. 43 e la bibliografia ivi citata). Quanto, poi, all'epigrafe, oramai perduta, la trascrizione mommseniana documenta, per la parola *municipali*, una *I longa* di chiusura. Pur cosciente dell'ipoteticità della ricostruzione, il dettato dell'iscrizione potrebbe allora anche leggersi: *M. Iunius Sabinus, IIIvir aediliciae potestatis* (o, in alternativa, *municipalium patronus*). A questo punto il rinvio potrebbe riferirsi – con buona pace della presunta *lex Iulia municipalis* – realmente (come ipotizzato da F. Costabile, *Istituzioni e forme costituzionali nelle città del Bruzio in età romana. Civitates foederatae, coloniae e municipia in Italia meridionale attraverso i documenti epigrafici*, Napoli 1984, 118-124, e Luraschi, *Sulla 'lex Irnitana'* cit. 354 s.), ad una *lex Iulia* appositamente rivolta al municipio di Patavium, anche considerando che l'iscrizione data al 68-69 d.C.: lo stesso Mommsen, il primo a ipotizzare una *lex Iulia municipalis* generale (proprio sulla base dell'iscrizione in esame, della quale sempre lui avrebbe realizzato l'apografo) in CIL I 206, 119 ss. (nella prima edizione, del 1863), sarebbe poi tornato sulla questione, finendo per negare l'esistenza di una legge municipale generale (Mommsen, *Lex municipii Tarentini* cit. 1-11).

¹² Part. Galsterer, *Die römischen Stadtgesetze* cit. 37-45; E. Bispham, *From Ausculum to Actium. The Municipalisation of Italy from the Social War to Augustus*, Oxford 2007, 149-296; Lamberti, *Riflessioni sulla riedizione di 'leges municipii' e 'coloniae'* cit. 93-98.

la presenza anche di *praefecturae, fora, conciliabula* e così via elencando)¹³.

L'uniformità è d'altro canto attestata solo a partire dall'epoca flavia, benché le *leges municipii* della Betica del tempo contemplino previsioni di sicura risa- lenza all'età augustea (oltre che, nella *lex Irnitana*, un esplicito rinvio alla legi- slazione *de iudiciis privatis* del 17 a.C.)¹⁴, nonché a talune regole già di epoca antecedente. Sul punto si tornerà a breve. In ogni caso il consolidarsi di un testo, poi 'replicato' nei *municipia* iberici dopo la concessione del *ius Latii* ad opera di Vespasiano, e successivamente destinato, con una serie di modifiche, anche a comunità extra-iberiche, parrebbe un prodotto piuttosto ascrivibile al principato che non alla tarda repubblica.

3. Che si aderisca o meno alla teoria della 'legge quadro' per l'età del prin- cipato, il dato epigrafico attesta che gli statuti andarono incontro, nel tempo, a trasformazioni: che le modifiche intervenissero su un testo normativo preesi- stente, o su una 'bozza' (/canovaccio) disponibile presso la cancelleria imperiale (e in qualche modo rappresentante una sorta di 'modello') mi sembra dunque, allo stato delle nostre conoscenze, una questione di limitato rilievo¹⁵. È in ogni

¹³ Per quel che attiene ai profili della pluralità di organizzazioni locali in età repubblicana (e della 'autonomia' di ciascuna), *inter plures* F. Grelle, *L'autonomia cittadina fra Traiano e Adriano*, Napoli 1972, 113-164 (con particolare focus su Gell. 16.13); U. Laffi, *Sull'organizzazione amministrativa dell'Italia dopo la guerra sociale*, in *Akten des VI Internationalen Kongresses für Griechische und Lateinische Epigraphik*, München 1973, 37-53 [= Id., *Studi di storia romana e diritto*, Roma 2001, 113-142]; Id., *Il sistema di alleanze italico*, in A. Momigliano, A. Schiavone (a c. di), *Storia di Roma* 2.1, Torino 1990, 285-304 [= Id., *Studi di storia romana e diritto*, Roma 2001, 18-44]; E. Gabba, *L'Italia romana*, Pavia 1994, *passim*; (con rivalutazione dei lemmi di Fest. s.v. *Municeps*, 126 L. e di Paul.-Fest. s.v. *Municeps*, 117 L.) il recentissimo, profondo *excursus* di L. Capogrossi Colognesi, *Come si diventa romani. L'espansione del potere romano in Italia. Strumenti istituzionali e logiche politiche*, Napoli 2022, 315-346 (ivi bibl. precedente).

¹⁴ Sull'attività 'riformatrice' del *princeps* per tutti T. Spagnuolo Vigorita, *Le nuove leggi. Un seminario sugli inizi dell'attività normativa imperiale*, Napoli 1992.

¹⁵ Riflessioni analoghe in F. Russo, *La legislazione 'de ambitu' a Roma e le norme contro la corruzione elettorale della Lex Coloniae Genetivae Iuliae*, in *Tyche* 33, 148 e nt. 6; si v. anche I. A. Illés, *Some Remarks on the Common Model of the Flavian Municipal Charters*, in *Chronica* 17 (<https://www.iskolakultura.hu/index.php/chronica/issue/view/823>), 44-68. Mi allontano dunque in parte da quanto affermato nel 1993 (Lamberti, «*Tabulae Irnitanae*» cit. 201-220) [ma v. Lamberti, *Riflessioni sulla riedizione di 'leges municipii' e 'coloniae'* cit.]: resto scettica nei riguardi di una *lex municipalis* generale, ma mi appare verosimile l'esistenza di un testo-base (o forse di più 'testi-base', poiché non può escludersi la presenza di diverse tradizioni di archivio), sulla falsariga del quale sarebbero stati composti i singoli statuti (per i *municipia Flavia* in svariate copie divergenti solo per alcune peculiarità locali, come l'ammontare delle multe, o il numero dei decurioni facenti parte della curia municipale). I mutamenti subiti nel corso del tempo dal documento-base non avrebbero condotto a una completa 'riscrittura' di esso, ma ad interventi, come vedremo, volti ad attualizzarlo: sul punto part. Galsterer, *Die römischen Stadtgesetze* cit. 34: «Wie das Edikt der

caso verosimile che le modifiche fossero apportate (benché ispirate probabilmente dal *princeps*) da esponenti delle cancellerie imperiali (con la consulenza o meno dell'uno o dell'altro giurista), supportati da archivisti. Lo statuto redatto a cura della cancelleria (ma su indicazione del *princeps* o di un funzionario di alto rango) sarebbe stato poi inviato al singolo municipio in via di istituzione (o a un gruppo di *municipia* istituiti nello stesso torno di tempo, come nel caso di quelli della Hispania ulterior), forse attraverso la mediazione del governatore della provincia interessata¹⁶.

La 'tecnica di composizione' degli statuti appare essersi raffinata fra tarda repubblica e principato. È stato già ampiamente rilevato in dottrina come sin da età repubblicana fosse consueto, nella stesura di *leges publicae* su materie già regolate da statuizioni normative precedenti, incorporare o riprendere nel nuovo provvedimento, di solito senza esplicito riferimento, capitoli di leggi preesistenti¹⁷.

Di tale pratica è menzione, ad esempio, nella *pro Rabirio* di Cicerone: nel sottolineare come la *lex Iulia de repetundis* (fatta approvare da Cesare console nel 59 a.C.) non fosse granché innovativa, l'oratore menzionava un capitolo della *lex Servilia (Glaucia) repetundarum* (del 111 a.C.), poi rifluito parola per

Prätoren oder der Aedilen in Rom verloren auch die Stadtgesetze im Lauf der Zeit immer mehr die lokale Individualität, die sie früher wohl besessen hatten, und wurden immer mehr tralatizisch, von einem Gesetz in das nächste übernommen. Die Stadtrechte der flavischen latinischen Municipien in Spanien stellten sich mit der Publikation der *lex Iritana* und immer weiterer Fragmente als weitgehend getreue Kopien einer Vorlage heraus ...».

¹⁶ Sul punto part. Lamberti «*Tabulae Iritanae*» cit. 201-220; Ead., *Riflessioni sulla riedizione di 'leges municipii' e 'coloniae'* cit. 93-112. Significative le riflessioni (sulle leggi municipali flavie) di Galsterer, *Die römischen Stadtgesetze* cit. 47: «Vorlage dieser vielen verschiedenen Texte war wohl ein in Rom (in einer kaiserlichen Kanzlei, aber welcher?) vorbereiteter Entwurf, der bei den Namen der Städte eine Leerstelle hatte und wo ebenso nach den lokalen Informationen die Zahl (und der Name?) der Kurien, die Zahl und der Mindestzensus der Dekurionen, die Höhe des Streitwertes bei den lokalen Gerichten und der Strafen bei Vergehen gegen das Gesetz, daneben vermutlich auch andere Punkte einzutragen waren ... noch in Rom oder, wahrscheinlicher, in den Provinzhauptstädten, mit Hilfe von Magistraten bzw. Gesandten der Städte und Unterlagen im Provinzialarchiv, ... [wurden] die Leerstellen ausgefüllt».

¹⁷ «Forse proprio per evitare implicite contraddizioni fra i testi e/o abrogazioni della normativa progressa per incompatibilità con quella successiva»: L. Maganzani, *La sanctio e i rapporti fra leggi*, in J.-L. Ferrary (a c. di), *Leges publicae. La legge nell'esperienza giuridica romana*, Pavia 2012, 81. Sulla pratica in esame fondamentale il lavoro di J.-L. Ferrary, *Chapitres tralatitiques et références à des lois antérieures dans les lois romaines*, in M. Humbert, Y. Thomas (a c. di), *Mélanges à la mémoire de A. Magdelain*, Paris 1998, 151-167 (tr. it. J.-L. Ferrary, *Capitoli tralatizi e riferimenti alle leggi anteriori nella legislazione romana*, in Id., *Dall'ordine repubblicano ai poteri di Augusto. Aspetti della legislazione romana*, a c. di E. Stolfi, Roma 2016, 41-63). Si consenta altresì il rinvio a F. Lamberti, *Considerazioni in tema di antinomie e rapporti fra leggi nel tempo, tra repubblica e principato*, in *LR*. 7, 2018, 290-292.

parola (*totidem verbis translatum*) prima nella *lex Cornelia de repetundis* di età sillana e poi nella stessa *lex Iulia*¹⁸. Ancora Cicerone rilevava, nella *Cluentiana*, come le disposizioni di una legge graccana fossero state recepite all'interno della *lex Cornelia de sicariis*, che secondo la migliore dottrina doveva contenere una serie di 'capitoli tralatizi'¹⁹. Sempre all'età repubblicana si riferisce l'affermazione di Plinio il Vecchio (*Nat. hist.* 10.139) per cui un *caput* estrapolato dalla *lex Fannia sumptuaria* (del 161 a.C.) '*translatum per omnes leges ambulavit*'²⁰.

La 'recezione' cui alludono le fonti in esame non doveva tuttavia avvenire in modo meccanico e senza variazioni. Così nel confronto fra alcune disposizioni della *lex Coloniae Genetivae*, della *lex Tarentina* e della *lex Irnitana*, si possono constatare, anche fra capitoli aventi ad oggetto materie identiche o affini, differenze di una certa portata. Fra svariati *capita* della *lex Coloniae Genetivae* e capitoli della *lex Irnitana* risultano a esempio sostanziali modifiche nel percorso di 'recezione'²¹. Anche per quel che riguarda il caso della demolizione o del restauro di edifici nella comunità locale, per il quale disposizioni analoghe si rinvengono in *Tar.* 4 (ll. 32 ss.), in *Gen.* 75 e in *Irn.* 62, è possibile documentare una rielaborazione della disposizione (più 'basilare') contenuta nella *lex Tarentina*

¹⁸ Cic. *pro Rab. Post.* 4.8-9. Sul punto M. Crawford, *Roman Statutes* 2, London 1996, 770; Ferrary, *Chapitres tralatitices et références à des lois antérieures dans les lois romaines* cit. 51 s.; Lamberti, *Considerazioni in tema di antinomie e rapporti fra leggi nel tempo* cit. 290-292.

¹⁹ Cic. *pro Cluent.* 55.151; 56.154. Sul punto v. fra altri W. Kunkel, *Untersuchungen zur Entwicklung des römischen Kriminalverfahrens in vorsullanischer Zeit*, München 1962, 70 n. 263a; Ferrary *Chapitres tralatitices et références à des lois antérieures dans les lois romaines* cit. 51 s.; Lamberti, *Considerazioni in tema di antinomie e rapporti fra leggi nel tempo* cit. 291.

²⁰ Plin. *N.H.* 10.139: ... *hoc primum antiquis cenarum interdictis exceptum invenio iam lege Gai Fanni consulis undecim annis ante tertium Punicum bellum, ne quid volucre poneretur praeter unam gallinam quae non esset attilis, quod deinde caput translatum per omnes leges ambulavit*. G. Rotondi, *Leges publicae populi Romani. Elenco cronologico con una introduzione sull'attività legislativa dei comizi romani*, Milano 1912 (rist. Hildesheim-Olms 1966), 288; Crawford, *Roman Statutes* 2 cit. 8; Ferrary, *Chapitres tralatitices et références à des lois antérieures dans les lois romaines* cit. 51 s.; V. J. Rosivach, *The 'Lex Fannia Sumptuaria' of 161 BC*, in *The Classical Journal* 102, 2006, 1 ss.; Maganzani, *La sanctio e i rapporti fra leggi* cit. 55 nt. 10; Lamberti, *Considerazioni in tema di antinomie e rapporti fra leggi nel tempo* cit. 291.

²¹ Si v. ad esempio le differenze (di non poco momento) fra *Gen.* 62 e 63 e *Irn.* 19 e 73 (su poteri dei *Ilviri* e sul loro 'personale di servizio'); *Gen.* 92 e *Irn.* 45 (sulle *legationes*, dove le previsioni della prima legge sono ben più scarse di quelle che si rinvengono nella *Irnitana*); l'insieme di *Gen.* 97, 130 e 131 in raffronto a *Irn.* 61 (sull'individuazione di *patroni* e *hospites* per la comunità); differenze sostanziali intercorrono fra *Gen.* 80 e 81 e *Irn.* 67 (sulla *pecunia – publica – della colonia* e su quella – *communis* – del municipio); *Gen.* 125 e *Irn.* 81 (sui posti a sedere negli spettacoli, il primo su quelli riservati a decurioni e autorità, il secondo su quelli in generale solitamente occupati dai *municipes*); *Gen.* 98 e *Irn.* 83 ('*munitiones*' imposte agli abitanti della comunità); *Gen.* 64 e *Irn.* 49 e 92 (sulle festività). Formulazioni assai simili sono invece quelle di *Gen.* 109 (frag. di El Rubio) e *Irn.* 29, nonché di *Gen.* 77 e *Irn.* 82.

nella riformulazione del *caput* in *Gen.* 75 (dove il divieto è comunque espresso negli stessi termini: «*aedificium [scil. ne] detegito, neve demolito, neve disturbato*»), e un ulteriore sviluppo del dettato normativo in *Irn.* 62, ove si rinviene l'imposizione del termine di un anno per la *restitutio* dell'edificio, assente nei corrispondenti *capita* delle leggi più antiche²². Come vedremo, una integrazione (almeno riguardo uno specifico *caput*) è rilevabile anche nel 'passaggio' da *Irn.* 45 al cap. 11 della *lex municipii Troesmensium*²³.

Può rilevarsi, dunque, in prima battuta come le *leges* epigrafiche confermino il dato delle fonti letterarie quanto all'usanza di 'riprendere' *capita* di leggi precedenti. È poi osservabile, ora in modo più completo grazie alla testimonianza della *lex Irnitana*, ma già sulla scia del dettato delle *leges Salpensana* e *Mala-citana*, come nelle leggi municipali flavie taluni capitoli fossero redatti in modo da riproporre nei rispettivi *municipia* regole derivanti da materiale normativo anteriore, anche se non è dato purtroppo sapere se la formulazione delle leggi flavie riprendesse *verbatim* (ovvero con modifiche) quella delle previsioni che 'recepiva'.

Il nucleo più sostanzioso è rappresentato da norme di ispirazione augustea. Le prescrizioni in materia di *manumissiones* di *Irn.* 28 (e già prima di *Salp.* 28) risentono della normativa della *lex Aelia Sentia*, per quel che attiene all'efficacia della manomissione operata da un minore di 20 anni alla presenza del consesso decurionale e per l'acquisto della condizione di *Latinus* da parte del neo-liberto²⁴; quelle di *Irn.* 40 e *Mal.* 56-57, in materia di *ius liberorum*, sono ispirate dalla *lex Aelia Sentia* e dalla *lex Iulia et Papia*²⁵; quelle di *Irn.* 49, concernenti il calendario e le ferie giudiziali, sono mutate da disposizioni di età augustea²⁶; la *lex Iulia de residuis* potrebbe essere sottesa alle regole sull'appropriazione

²² Sull'intera materia, oltre a Lamberti, «*Tabulae Irnitanae*» cit. 86-95, v. (per citare solo i più recenti) L. Cappelletti, *Norme per la tutela degli edifici negli statuti locali (secoli I a.C. - I d.C.)*, in *BIDR.* 91, 2017, 53-74; A. Grillone, *Profili di rilevanza giuridica della gestione immobiliare urbana tra la tarda Repubblica e l'età dei Severi*, Torino 2019, 173-183; P. Buongiorno, *Sulle tracce della legislazione 'ad modum aedificiorum': ritorno ad Adolf Berger*, in *Seminarios Complutenses* 34, 2021, 61-76.

²³ *Infra*, nel n. 5.

²⁴ Lamberti, «*Tabulae Irnitanae*» cit. 228; Sisani, *Le istituzioni municipali* cit. 16; si v. ora il recentissimo S.A. Cristaldi, *Sulle manomissioni compiute dal minore di venti anni latino nel municipium di Irni*, in *Iura* 70, 2022, 305-329, che ipotizza la natura di *manumissio inter amicos* per il procedimento in questione e ribadisce per *Irn.* 28 la recezione di disposizioni già presenti nella *lex Aelia Sentia*.

²⁵ Lamberti, «*Tabulae Irnitanae*» cit. 228; Crawford, *Roman Statutes 2* cit. 801-808; da ultimo Sisani, *Le istituzioni municipali* cit. 15.

²⁶ Cfr. *Macr. Sat.* 1.10.4.

indebita di *pecunia communis* di *Irn.* 60 e 67-69²⁷; *Irn.* 71, quanto ai limiti imposti alla *coercitio* dei *Ilviri* per la *denuntiatio* di testimoni, potrebbe richiamare analoghe disposizioni della *lex Iulia iudiciorum publicorum*²⁸; i *capita* 74 e 75 della *Irnitana* potrebbero rinviare alla disciplina della *lex Iulia de collegiis* e della *lex Iulia de annonae*²⁹; la legislazione giudiziaria augustea è fuor di dubbio alla base di *Irn.* 84-93³⁰.

Come ho già evidenziato in passato, interventi rilevabili in *Salp.* 29 potrebbero derivare dalla necessità di adeguare un più antico *caput*, recepito nella legge municipale flavia, alla frattanto intervenuta *lex Claudia de tutela*³¹; *Irn.* 54 pare rimandare alla *lex Visellia* del 24 d.C., con la necessità, per l'assunzione di una carica magistratuale nel municipio, del requisito dell'*ingenuitas*³². Quanto alla *lex Minicia de liberis*, forse sottesa alle previsioni di *Irn.* 21 (di *Irn.* 22) e di *Irn.* 97, concernenti l'acquisto della *civitas Romana* per *municipes* e per *liberti* di *municipes*, non essendo sicura la sua attribuzione all'età augustea, è forse preferibile sospendere il giudizio³³.

Non sicuro invece un riferimento ai *Scta. Volusianum* e *Hosidianum* nella formulazione di *Irn.* 72³⁴.

Quanto all'influsso di costituzioni imperiali sulla legislazione municipale esso appare trapelare ad esempio in *Irn.* 19 (riflesso di un editto neroniano concernente limiti alla *coercitio* degli edili)³⁵, in *Irn.* 44 che limita ad un massimo

²⁷ Lamberti, «*Tabulae Irnitanae*» cit. 229.

²⁸ Sisani, *Le istituzioni municipali* cit. 15.

²⁹ Lamberti, «*Tabulae Irnitanae*» cit. 229.

³⁰ Sul vastissimo dibattito originatosi sul punto rinvio alla letteratura discussa in Lamberti, «*Tabulae Irnitanae*» cit. part. 139-199; Talamanca, *Il riordinamento augusteo del processo privato* cit. 206-253; J.G. Wolf, *Iurisdictio Irnitana*, in *SDHI.* 66, 2000, 29-61 [= Id., *Lex Irnitana. Gesammelte Aufsätze*, Berlin 2012, 9-40]; F. Lamberti, *La giurisdizione nei municipia dell'occidente romano e il cap. 84 della lex Irnitana*, in *Recht haben und Recht bekommen im Imperium Romanum* (hrsg. von R. Haensch), Warszawa 2016, 183-211.

³¹ Gai 1.157, su cui Lamberti, «*Tabulae Irnitanae*» cit. 57-60, 229-230; Sisani, *Le istituzioni municipali* cit. 16.

³² Lamberti, «*Tabulae Irnitanae*» cit. 230 e nt. 106, con rinvio a *CI.* 9.21.1 (Impp. Diocl. et Max., a. 290).

³³ Lamberti, «*Tabulae Irnitanae*» cit. 230; v. altresì G. Luraschi, *Sulla data e sui destinatari della 'lex Minicia de liberis'*, in *SDHI.* 42, 1976, 431-443; S. Barbati, *Ancora sulle cosiddette colonie latine fittizie in Transpadana (Asc. in Pis. 3 Clark)*, in *QLSD.* 3, 2013, 59-106; Sisani, *Le istituzioni municipali* cit. part. 15 s.; Lamberti, *Considerazioni in tema di antinomie e rapporti fra leggi nel tempo* cit. 190-193.

³⁴ Si v. i citt. *retro*, nt. 22.

³⁵ Fonti e dati di dettaglio in Lamberti, «*Tabulae Irnitanae*» cit. 231 e ntt. *ivi*; Sisani, *Le istituzioni municipali* cit. 14.

di tre membri la consistenza delle *legationes* (legata a un editto vespasiano)³⁶, in *Irn.* 84, quanto all'esclusione dalla giurisdizione locale dei *praeiudicia de capite libero* (collegata a disposizioni di età claudia e domiziana)³⁷. D'altro canto ad *edicta* (nonché a *decreta* e più in generale a *constitutiones*) di Vespasiano, Tito e Domiziano ha riferimento la stessa legge (nei capp. 19 e 20) in ordine ai doveri di edili e questori nel municipio³⁸.

4. Nonostante una maggiore fluidità nella composizione dei capitoli e nella stesura delle *leges municipii* a partire da epoca flavia, 'residui' di materiale normativo anteriore sono rilevabili anzitutto nella stessa *lex Irnitana*, al cap. 91.

Il *caput* in esame è fra quelli dedicati alla giurisdizione municipale³⁹. In esso si rinvia, per la scadenza dei termini previsti per la decisione di una lite, agli stessi termini fissati per l'emanazione della sentenza, nel cap. 12 della *lex Iulia*, «*quae de iudiciis privatis proxime lata est*», con evidente riferimento alle scadenze previste per *iudicia legitima* e *iudicia imperio continentia*:

Lex Irn. 91, Tab. XA (ll. 53 s.) - XB (ll. 1 s.): ... *et si intra it tempus, quod legis Iulilae, quae de iudiciis privatis proxime lata est, kapite XII l senatusve consultis {ad it kaput} ad it caput legis pertinetibus conpr<e>hensum est, iudicatum non sit, uti res in iudicio non sit.*

Irn. 91 presenta un puntuale rinvio alla *lex Iulia iudiciorum*, definita *de iudiciis privatis*. Al di là della polemica di quante *leges Iuliae iudiciorum* effettivamente fossero state emanate, sulla quale non mette conto tornare in questa sede⁴⁰, è notevole come nel *caput* sia presente un rinvio assai preciso non solo al cap. 12 della *lex Iulia*, ma anche ai *senatus consulta* successivamente intervenuti (per interpretarne o estenderne l'applicazione)⁴¹. Significativo il ricorso, nell'o-

³⁶ D. 50.7.5.6 (Marc. 12 *inst.*): Lamberti, «*Tabulae Irnitanae*» cit. 130; Sisani, *Le istituzioni municipali* cit. 14.

³⁷ D. 40.15.4 (Call. 1 *iur. fisc.*); 40.16.1 (Gai. 2 *ed. pr. urb.*): Lamberti, «*Tabulae Irnitanae*» cit. 152; Sisani, *Le istituzioni municipali* cit. 14.

³⁸ Lamberti, «*Tabulae Irnitanae*» cit. 231 s. Ivi ulteriori indicazioni di possibili influssi di regolamentazioni normative precedenti sulla legislazione municipale flavia.

³⁹ Per ragguagli bibliografici recenti basti il rinvio a Eck, *Die lex Troesmensium* cit. 565-606; Lamberti, *La giurisdizione nei municipia dell'occidente romano* cit. 183-187; Ead., *Konfliktlösung in den Städten*, in N. Grotkamp, A. Seelentag (hrsg.), *Konfliktlösung in der Antike. Handbuch zur Geschichte der Konfliktlösung in Europa*, Berlin 2021, 337-344.

⁴⁰ V. per tutti Das Graças Pinto de Britto, *Los municipios de Italia* cit. *passim*.

⁴¹ Sin da età augustea verosimilmente, dunque, le integrazioni normative, gli interventi su lacune ed eventuali ambiguità legislative, trovavano una soluzione anche in sede di assemblea senatoria: v. già Lamberti, «*Tabulae Irnitanae*» cit. 196-199; Talamanca, *Il riordinamento augu-*

perare il rimando alla legge anteriore, all'espressione *proxime lata*, con il senso di 'emanata assai di recente', o 'la più vicina nel tempo'⁴²: esso lascia pensare ancora una volta all'inserimento, nella legge municipale di epoca flavia, di un *caput (tralaticium?)* derivante a sua volta da un disposto normativo di età vicina a quella delle *leges iudiciorum* augustee, tradizionalmente datate al 17 a.C.⁴³. Il capitolo sarebbe poi rifluito nelle leggi municipali di epoca flavia, in linea con la già osservata tecnica della 'incorporazione' di parti di leggi precedenti.

Nel senso indicato appare deporre anche il dato rilevabile dalla c.d. *lex Troesmensium*, una legge, databile al 177-180 d.C., di cui sono stati rinvenuti alcuni capitoli (su due tavole bronzee) relativi al municipio di Troesmis, situato nella Moesia inferior (attuale Balta Iglita in Romania). Il testo della *lex Troesmensium*, di cui una prima notizia era stata diffusa già nel 2003, ha avuto alterne vicende, sino a giungere all'edizione critica, a cura di Werner Eck, nel 2016⁴⁴, con alcuni importanti 'emendamenti' (proprio sul punto che ci interessa) proposti da Johannes Platschek⁴⁵. Si tratta dello statuto 'costitutivo' di un *municipium* (forse) romano dell'età di Marco Aurelio.

steo del processo privato cit. 216 ss.; J.-L. Ferrary, *La législation augustéenne et les dernières lois comitiales*, in Id. (a c. di), *Leges publicae* cit. 585; L. Peppe, *I 'senatusconsulta' come alternativa alla legge comiziale. Con un'appendice su Gai. Inst. 1.1-8*, in Ferrary (a c. di), *Leges publicae* cit. 654 s. e ntt. ivi; Lamberti, *La giurisdizione nei municipia dell'occidente romano* cit. 183 ss., part. 209 ss.

⁴² Sulla *vexata quaestio* del significato di *proxime*, in connessione con la questione del numero di *leges iudiciorum* augustee, valga il rinvio a T. Beggio, *'Per legem Aebutiam et duas Iulias sublatae sunt istae legis actiones': alcune considerazioni sull'evoluzione dei 'iudicia legitima' a partire dalla lex Aebutia*, in L. Garofalo (a c. di), *Il giudice privato nel processo civile romano. Omaggio ad Alberto Burdese* 3, Padova 2015, 131-135 e P. Buongiorno, *Continentia aedificia. Una elaborazione augustea*, in *BIDR.* 114, 2020, 230-231 e nt. 42.

⁴³ V. già T. Giménez-Candela, *La 'lex Irnitana'. Une nouvelle loi municipale de la Bétique*, in *RIDA.* 30, 1983, 130; González, Crawford, *The 'lex Irnitana'* cit. 150; D'Ors, D'Ors, *Lex Irnitana: Texto bilingüe* cit. 78. Scettico tuttavia Ferrary, *La législation augustéenne et les dernières lois comitiales* cit. 44 nt. 11, forse in adesione alla mia prima interpretazione, Lamberti, «*Tabulae Irnitanae*» cit. 233 (ma si v. Lamberti, *Considerazioni in tema di antinomie e rapporti fra leggi nel tempo* cit. 294).

⁴⁴ Eck, *Die lex Troesmensium* cit. 565-606; ma v. (almeno) Id., *La loi municipale de Troesmis: données juridiques et politiques d'une inscription récemment découverte*, in *Revue Historique de Droit Français et Étranger* 91, 2013, 199-213; Id., *Das Leben römisch gestalten. Ein Stadtgesetz für das Municipium Troesmis aus den Jahren 177-180 n. Chr.*, in S. Benoist, G. de Kleijn (a c. di), *Integration in Rome and in the Roman World*, Leiden 2014, 75-88.

⁴⁵ V. J. Platschek, *Zur Lesung von Kap. 27 der lex Troesmensium*, in *Tyche* 32, 2017, 151-166; Id., *Aspetti di diritto pubblico nelle 'leges municipales': dalle precedenti testimonianze alla nuova 'lex Troesmensium'*, in *Minima Epigraphica et Papyrologica* 23, 2020, 107-122; un tentativo 'conciliativo' delle due diverse letture di Eck e di Platschek in N. Rafetseder, *Lex coloniae-lex municipii: Die römische Stadtgesetzgebung in Republik und Kaiserzeit*, Diss, Wien 2020, 227-243.

La legge, stando a quanto di essa conservata, presenta numerose analogie col testo delle *leges municipiorum* di epoca flavia. È tuttavia osservabile, nella *lex Troesmensium*, una sicura rielaborazione del testo, almeno là dove è possibile il paragone con la *lex Irnitana*: il cap. corrispondente al 45 della *lex Irnitana* è infatti andato incontro a una ‘risistemazione’ all’interno di quello che è (in una legge di quasi cent’anni successiva) il cap. 11 della legge di *Troesmis*⁴⁶.

Per quanto attiene poi al cap. 27 della *lex Troesmensium*, che non pare corrispondere a *capita* noti dalla *lex Irnitana* o da altre *leges municipii* di età flavia⁴⁷, esso interessa per il significativo rinvio che contiene, ancora una volta, alla normativa augustea.

Nella lettura attuale, risultante dall’*editio maior* di Eck e dalle integrazioni proposte da Platschek⁴⁸, il cap. 27, Tav. B, ll. 4-11, recita:

*Eum qui sacerdotium petet, l quot minor ann(orum)-is }X}XXV sit, <m>a{t}io<r>em annorum habend{a}<u>m. l
Quae utiq(ue) legis Iuliae de maritandis or{t}<d>inibus lata<e> kap(ite) VI l cauta comprehensaque sunt, quaeq(ue) utiq(ue) commentari, ex l quo lex P(apia) P(op-paea) lata est, propositi Gn(aeo) Cinna Magno Vol(eso) Val(erio) l {Caeso} <Messalla> co(n)s(ulibus) IIII kalendas Iulias, kap(ite) XLVIII cauta comprehensaque l sunt, et confirmata legis P(apiae) P(oppaeae) k(apite) XLVIII, conservanda, qui quaeque l comitia habebit, curato.*

La disposizione appare regolare i requisiti di eleggibilità alle cariche sacerdotali nel municipio. Al di là della correzione del limite minimo per candidarsi da 35 a 25 anni, in linea con l’età prevista da *Mal.* 54 per candidarsi a cariche pubbliche nel *municipium*⁴⁹, la legge di Troesmis dispone che (per ulteriori previsioni?) i magistrati convocanti i comizi si attengano sia ai «cauta comprehensaque» nel cap. 6 della *lex Iulia de maritandis ordinibus*, che ai precetti pure «cauta comprehensaque» nel cap. 49 dei *commentarii* pubblicati durante il consolato di Cornelio Cinna Magno e Valerio Messalla Voleso⁵⁰, ossia nel 5

⁴⁶ Sul punto diffusamente Eck, *Die lex Troesmensium* cit. 585-588. Per un raffronto tra *Irn.* 45 e *Troesm.* 11, v. *infra*, nel n. 5.

⁴⁷ Si v. tuttavia i richiami a *Gen.* 105 e *Irn.* 51, 54 e 60 in Platschek, *Zur Lesung von Kap. 27 der lex Troesmensium* cit. 159-160.

⁴⁸ *Retro*, ntt. 42 e 43.

⁴⁹ Platschek, *Zur Lesung von Kap. 27 der lex Troesmensium* cit. 160; Id., *Aspetti di diritto pubblico nelle ‘leges municipales’* cit. 119-121; ma v. Rafetseder, *Lex coloniae-lex municipii* cit. 234-242.

⁵⁰ L’errore di trascrizione più rilevante (in una riproduzione su bronzo segnata da svariati errori) nel luogo in oggetto è dato dall’indicazione dei consoli eponimi: C•N•CINNA MAG•NO VOL•VAL•CAESO, in luogo di CN•CINNA•MAGNO e L•VAL•MESSALLA•VOL. Non chiaro

d.C., a loro volta ‘confirmata’ nel cap. 44 della *lex Papia Poppaea*⁵¹.

È per noi un dato di grande rilievo l’elencazione puntigliosa della normativa di riferimento sull’argomento, con l’indicazione sinanche della data di affissione (il 28 giugno del 5 d.C.) del *commentarius* preliminare alla *lex Papia Poppaea*.

Oggetto di acceso interesse fra gli studiosi la natura di tale *commentarius*. Vi è chi ha interpretato il termine nel senso di una ricognizione, realizzata dai consoli in carica, della normativa vigente⁵², testo che sarebbe stato oggetto di dibattito senatorio, a seguito del quale si sarebbe giunti dopo qualche anno all’emanazione della *Papia Poppaea*⁵³. Vi è chi ha inteso il *commentarius* ... *propositus* come un ‘progetto di legge’, esposto in pubblico per preparare l’approvazione di quella che sarebbe poi divenuta la *lex Papia*: un progetto che avrebbe atteso a lungo di essere trasformato in legge, sia per via dei disordini in Pannonia, a partire appunto dal 5 d.C., che per via dell’opposizione, sia senatoria che equestre, all’inasprimento delle sanzioni già presenti nella legislazione matrimoniale

come si sia giunti alla versione attuale del bronzo; per vero la numismatica offre la versione Volesus Valerius Messalla, con l’uso del secondo *cognomen* di Valerio Messalla in chiave di prenome: part. Eck, *Die lex Troesmensium* cit. 565-566.

⁵¹ Si v. la traduzione di Platschek, *Zur Lesung von Kap. 27 der lex Troesmensium* cit. 165: «Dass derjenige, der sich um eine Priesterschaft bewirbt, wenn er jünger als 25 Jahre ist, für älter als 25 Jahre anzusehen ist. Wer irgendeine Wahlversammlung abhält, soll dafür sorgen, dass stets das beachtet wird, was im 6. Kapitel des Julischen Gesetzes, das über die Verheiratung der Stände ergangen ist, angeordnet und enthalten ist, und stets das, was im 48. Kapitel des *commentarius*, auf dessen Grundlage das Papisch-Poppaeische Gesetz ergangen ist, der im Konsulat des Gnaeus Cinna Magnus und des Volesus Valerius Messalla am 4. Tag vor den Kalenden des Juli veröffentlicht worden ist, angeordnet und enthalten und im 44. Kapitel des Papisch-Poppaeischen Gesetzes bestätigt worden ist».

⁵² E più nello specifico delle problematiche derivanti dalla *lex Aelia Sentia* del 4 d.C., che (secondo una accreditata dottrina) avrebbe inasprito fattispecie già contemplate nella *lex Iulia et Papia Poppaea*: si v. T. Spagnuolo Vigorita, *Casta domus. Un seminario sulla legislazione matrimoniale augustea* Napoli 2010³, 71-83 (sulla scia di un’intuizione di Paul Jörs); P. Buongiorno, *Senatus consulta: struttura, formulazioni linguistiche, tecniche (189 a.C.-138 d.C.)*, in *AUPA*. 59, 2016, 56-57.

⁵³ Buongiorno, *Senatus consulta* cit. 56-57, ipotizza una sorta di «indagine affidata ai consoli ‘in sede referente’ al fine di moderare l’impatto negativo della legge del 4 d.C., proponendo la modificazione, ovvero l’abrogazione esplicita, di norme contenute nella *lex Aelia Sentia*» (con discussione dell’ipotesi, in ispecie in collegamento con Svet. *Aug.* 34.2, Cass. Dio 56.2-10, e con la *tabula Larinas*, *AE* 1978, 45). Come Eck, *Die lex Troesmensium* cit. 603-604, anche Buongiorno segue l’ipotesi per cui, successivamente alla ‘*propositio*’ del *commentarius*, Augusto avrebbe concesso una ‘proroga’ nell’applicazione della vecchia disciplina, prima di tre anni, e poi di ulteriori due. Sul punto *amplius* Lambertini, *Considerazioni in tema di antinomie e rapporti fra leggi nel tempo* cit. 296-298.

*Iulia*⁵⁴. Pur non negando la natura di progetto di legge del *commentarius*, vi è, poi, chi considera *commentarius* e *lex Papia Poppaea* come una sorta di provvedimento ‘a formazione progressiva’, nel quale il secondo atto non potesse leggersi se non ‘in combinato disposto’ col primo⁵⁵. Un’ulteriore ipotesi, non priva di fascino, vede nel *commentarius* una raccolta di interventi normativi del *princeps*: svariati di essi erano infatti custoditi negli archivi di Roma proprio sotto il nome di *acta* o *commentarii*, per favorire la consultazione da parte degli estensori di atti successivi⁵⁶. Frontino rinvia ad esempio a *commentarii* di Agrippa, che avrebbero preceduto un editto di Augusto in materia di acquedotti⁵⁷; di un *commentarius* che elencava i *civitate Romana donati* a partire da

⁵⁴ Eck, *Die lex Troesmensium* cit. 603-604: «Der Widerstand, der sich nach dem Bekanntwerden des Gesetzentwurfs entwickelte, erklärt, weshalb zwischen dem *commentarius* und der nachfolgenden *lex*, die beide inhaltlich wohl fast identisch waren, eine so lange Zeit verstrichen ist ... Doch der soziale Widerstand wurde ohne Zweifel durch andere Ereignisse und Katastrophen in Rom und den Provinzen unterstützt. Denn schon parallel zur Publikation des *commentarius*, noch mehr aber kurz danach, traten massive politische Probleme auf, die es wohl Augustus geraten erscheinen ließen, zunächst die Gesetzesinitiative nicht mit Nachdruck weiterzuführen ...».

⁵⁵ Sulla base del rilievo che, essendo le disposizioni presenti nel *commentarius*, in esso, *cauta comprehensaque*, e nella *lex Papia Poppaea*, invece, meramente *confirmata*: vale a dire, almeno nell’ottica dei redattori – dell’archetipo – della *lex Troesmensium*, la *lex Papia Poppaea* non avrebbe potuto comprendersi senza la lettura anche del *commentarius*. Platschek, *Aspetti di diritto pubblico nelle ‘leges municipales’* cit. 121: «La *lex Iulia de maritandis ordinibus* e la *lex Papia Poppaea* (o come dicono i nostri giuristi: «le *leges Iulia et Papia*») sono – a Roma – fonti del diritto. Mentre però la *lex Iulia* nel suo tenore letterale mostra regole dettagliate (*cauta comprehensaque*), la *lex Papia Poppaea* in sé e per sé mostra soltanto un riferimento confermativo alle regole, che sono *cauta comprehensaque* nel *commentarius*: il *commentarius* rimane la fonte del testo della *lex Papia Poppaea*. Così si citano precisamente le leggi. Con la sola *lex Papia Poppaea*, senza il testo del *commentarius*, l’operatore del diritto a Roma non può lavorare». La lettura in esame, a mio modo di vedere, pur suggestiva, è eccessivamente formalista e lascia perplessi: presupporrebbe infatti che in una comunità di ridottissime dimensioni come Troesmis fossero esposti (o quanto meno conservati negli archivi municipali) i testi della *lex Iulia de maritandis ordinibus*, del *commentarius* del 5 d.C. e della *lex Papia Poppaea nuptialis*. E se l’insieme del testo (anche quello a noi non noto) della *lex Troesmensis* avesse contenuto altri rinvii ad altre leggi del principato? Anche quelli avrebbero dovuto essere esposti, o conservati, presso il *municipium*? Se un simile rinvio a testi vigenti e facilmente conoscibili poteva aver senso a Roma, o nelle capitali provinciali, considerando che tali realtà disponevano dei provvedimenti in esame, molto meno ipotizzabile è la conservazione di ampi ‘dossier giuridici’ negli archivi pubblici di piccole comunità.

⁵⁶ Ph. Moreau, *Le ‘commentarius’ de la ‘lex Troesmensium’ (table B l. 4-11) et la réforme augustéenne de la procédure législative*, in (sous la dir. de E. Chevreau, C. Masi Doria, M. Rainer), *Liber amicorum. Mélanges en l’honneur de Jean-Pierre Coriat*, Paris 2019, 660-663: ivi interessanti considerazioni anche sugli archivi del *princeps*.

⁵⁷ Frontin. *aquaed.* 99.2: *Augustus quoque edicto complexus est, quo iure uterentur qui ex commentariis Agrippae aquas haberent, tota re in sua beneficia translata.*

Augusto è d'altronde menzione nella *tabula Banasitana* del 177 d.C.⁵⁸. Pensato in questa chiave, il *commentarius* del 5 d.C. sarebbe una prima stesura della legge, ispirata da Augusto, oppure un atto del *princeps*, sempre prodromico alla futura legislazione matrimoniale, conservato negli archivi dell'Urbe⁵⁹: e, in quanto tale, avrebbe potuto rappresentare un punto di riferimento essenziale per gli estensori della *lex Papia Poppaea*⁶⁰.

Nonostante la non semplice lettura della disposizione in esame, si evince comunque che ai *municipes* di Troesmis si dovessero applicare (forse in riferimento a candidati nel municipio che fossero sposati, e soprattutto sposati con figli⁶¹) le stesse norme previste a Roma dall'insieme dei provvedimenti che, nella successiva produzione giurisprudenziale, avrebbero assunto la sincretica denominazione di *lex Iulia et Papia*. Siamo dinanzi a un rinvio a provvedimenti normativi di oltre un secolo e mezzo anteriori alla *lex Troesmensium*. È difficile sottrarsi all'impressione, come già rilevato per *Irn.* 91, di trovarci dinanzi a un *caput tralaticium* (risalente ad una determinata tradizione archivistica della quale purtroppo allo stato ignoriamo il percorso), proveniente da un testo anteriore e 'traslato' nel tempo sino al (modello della?) *lex municipii Troesmensium*⁶².

⁵⁸ AE 1971, 534, ll. 22-24. Bibliografia in Moreau, *Le 'commentarius' de la 'lex Troesmensium'* cit. 663 nt. 78.

⁵⁹ Sul presumibile ruolo di Capitone nella stesura per tutti Buongiorno, *Senatus consulta* cit. 56-57.

⁶⁰ Si v. le importanti riflessioni di Moreau, *Le 'commentarius' de la 'lex Troesmensium'* cit. 663 s.: l'a. risalta «la relation très particulière qu'entretenaient les deux lois: bien qu'Auguste fût le *suasor*, l'*auctor* et même l'auteur véritable de la *rogatio* présentée en 9, les deux consuls sufficients soumettaient au peuple une mesure modifiant une *lex Iulia*, appartenant à ce titre aux *acta* du prince et donc protégée par le serment imposé aux magistrats et aux sénateurs ... sans être devenu une *lex Iulia*, le *commentarius* n'en appartenait pas moins aux *acta Augusti*, et son texte préservé attestait que les consuls de 9, en touchant à la *lex Iulia de maritandis ordinibus*, n'avaient en rien violé leur serment, puisqu'ils avaient agi à l'instigation directe du *princeps* et en s'appuyant sur un document émané de lui».

⁶¹ Sul punto per tutti Platschek, *Aspetti di diritto pubblico nelle 'leges municipales'* cit. 121 s.

⁶² Lamberti, *Considerazioni in tema di antinomie e rapporti fra leggi nel tempo* cit. 295-298. Non lontano da tale ipotesi Eck, *Die lex Troesmensium* cit. 605: «Völlig überraschend ist es dennoch, dass in dem Stadtgesetz für *Troesmis* nicht nur auf die beiden augusteischen leges von 18 v. und 9 n.Chr. verwiesen wird, sondern ebenso auf den *commentarius*, und zwar mit genauem Datum und sogar der Angabe des Kapitels, in dem die *ratio annorum* festgelegt wurde. Man darf ohne Zweifel davon ausgehen, dass das Munizipalgesetz für *Troesmis* in der Spätzeit Marc Aurels in Rom von einer juristisch geschulten Person im Hinblick auf die nun entstehende konkrete Gemeinde durchgearbeitet und soweit nötig adaptiert wurde – auf der Grundlage schon existierender anderer *leges municipales*. Der Bezug auf die augusteischen Gesetze ist sicher nicht erst zu diesem Zeitpunkt in die *lex* aufgenommen worden; wann er in dem vorhandenen Standardtext integriert wurde, lässt sich nicht sagen». Cfr. anche Moreau, *Le 'commentarius' de la 'lex Troesmensium'* cit. 656-664.

5. Gli ‘statuti municipali’ erano dunque soggetti a progressiva trasformazione nel tempo. Uno dei percorsi consisteva, si è visto, nell’inserimento di interi *capita* già presenti in provvedimenti più antichi (o in un ‘canovaccio’ più antico preservato negli archivi imperiali) nel corpo della legge destinata a una data comunità (o ad un gruppo di comunità, come nel caso della Betica di età flavia).

Un’altra via era rappresentata dall’aggiunta di nuovi capitoli, o dalla rielaborazione di previsioni preesistenti all’interno del testo della nuova legge.

Il primo percorso mi pare documentato, sempre nella *lex Irnitana*, dall’aggiunta, dopo il capitolo conclusivo della legge, contrassegnato appunto dalla rubrica *sanctio*, di un ulteriore *caput*, il 97, dedicato fundamentalmente alla conservazione delle prerogative dei patroni (rimasti Latini) nei riguardi di loro liberti che avessero frattanto conseguito la *civitas Romana*⁶³: la naturale collocazione del capitolo in esame sarebbe stata in successione al cap. 23 della legge, regolante l’acquisto della *civitas* da parte di un *municeps* e i rapporti ‘potestativi’ a cui costui (o costei) era sottoposto prima del mutamento di *status*⁶⁴. A mio modo di vedere la nuova previsione era stata elaborata a seguito di un qualche intervento di Domiziano (un’*epistula* o un *rescriptum*) in materia, forse in connessione con la decisione (la cui formulazione è alquanto ambigua, concernendo *quaedam conubia lege comprehensa*) contenuta nelle *litterae* dell’imperatore flavio incise in successione al cap. 97⁶⁵: essendo stata tuttavia la legge già iscritta su bronzo, il *caput* non poté essere inserito nella opportuna *sedes materiae* e trovò collocazione nell’ultima tavola⁶⁶.

Abbiamo consistenti indizi anche nel senso della rielaborazione di previsioni preesistenti nel testo della legge ‘di nuova emanazione’. Una indubbia ‘risistemazione’ del capitolo concernente le ambascerie municipali è rilevabile dalla comparazione fra il cap. 45 della *lex Irnitana* e il cap. 11 della legge di Troesmis, sensibilmente più dettagliato nella versione del 177-180 d.C. rispetto

⁶³ *Irn. 97: R(ubrica). Ut in libertos libertas civitatem Romana consecutos consecutas per honores liberorum suorum aut virorum patroni it ius habeant, quod antea habuerunt.*

⁶⁴ V. part. A. D’Ors, *La ley Flavia municipal (Texto y Comentario)*, Roma 1986, 183-185; Lamberti, «*Tabulae Irnitanae*» cit. 8-9.

⁶⁵ Interpretazione che mi pare, allo stato, conciliabile con quella proposta da A. Torrent, *Litterae Domitiani y lex Irnitana*, in *BIDR*. 111, 2017, 339-346, che vede le *litterae Domitiani* come strettamente connesse con le previsioni di *Irn. 97*.

⁶⁶ Sulla discussione in letteratura Lamberti, «*Tabulae Irnitanae*» cit. 8-9 e ntt. *ivi*; adesivo ora Rafetseder, *Lex coloniae-lex municipii* cit. 177. Da notare che il cap. 97 è assente anche nella copia salpensana della *lex municipii*, anche questo un indizio nel senso di una sua aggiunta ‘tardiva’ al testo già composto.

a quella di età flavia⁶⁷: risalta, fra le differenze, in particolare quella diretta a far sì che colui che sia stato prescelto dal *corpus decurionum* per far parte di un'ambasceria (o un suo *procurator*) riceva mediante *denuntiatio* la notizia della sua designazione (in modo da non potersi sottrarre con la scusa di non essere stato informato)⁶⁸.

Anche dalla comparazione, là dove possibile, fra il c.d. *fragmentum* di Segusium (secondo alcuni già di età augustea)⁶⁹, il frammento di 'Stadtgesetz' di Vin-

⁶⁷ *Irn. 45: R(ubrica). De legatis mittendis excusationibusque accipiendis. | Cum legatum unum pluresve rei communis municipum municipi | Flavi Irnitani causa aliquo mitti opus erit, tum Ilvir qui iuri dicundo praeerit de legatis mittendis at decuriones conscriptosve referito. Cum ita relatum erit, quo*d* legatos quoque quamque in re<m> mittendos decuriones conscriptive censuerint, tot legatos eo in eam(ue) | rem mittito legato{s}que eos, qui tum munere legationis vice sua | fungi debebunt, dum ne quem mittat legat{um}ve, qui tum aut proximo anno in eo municipio Ilvir aedilis quaestorve sit fuerit, neque | Ilviratus acti aedilitatis quaesturaeve actae rationem reddiderit | et adprobaverit decurionibus et conscriptisve eius municipii, quive pecuniam, quae communis municipum eius municipii esset, penes | se habuerit, quive rationes negotiave communia municipum eius | municipi gesserit tractaverit, neque dum eam pecuniam rettulerit in commune municipum eius municipi, rationesve reddiderit <et> | adprobaverit ... - Troesm. 11: De legatis mittendis excusationib{omnib}usq(ue) accipiendis. | Cum legatum unum pluresve rei communis municipum | munic(ipii) M(arci) Aurel(i) Antonini Aug(usti) Troesmens(ium) causa aliquo mitti opus erit, *t*um duumvir*orum*, <qui> i(ure) d(icundo) p(rae)erunt, ambo alterve ad decurion(es) | conscriptosve referto, quot legatos et quo mitti quoque | die eos exire oporteat; cum ita relatum erit quot leg*at*os | {in} quam in rem quoque die exire oport*e*re eos, qui legati sunt, | dec(uriones) conscriptive censuerint, dum, quot ad <quem> diem quo eund<u>m | legatis sit pertinere, ita cens*e*ri possit non minus quam ante *d*i*e*m quintum i(i)s, qui delegationem ituri erunt, procuratoribusve eorum aut at domum denuntiar*i* vel in contione pronuntiar, nisi si ea res erit, propter quam sine dilatione ex*e*undum | sit et erunt, qui extra ordine<m> munere legationis fungi vellint; tot legatos in eam rem primo quoque tempore mittito legatos(ue) eos, qui *t*um munere legationis vice sua fungi debebunt | i(i)sq(ue) aut procuratoribus eorum aut at domum denuntiato | aut in contione pronuntiato, ne minus quam ante diem | quintum, quo die eos ex{s}ire oportere dec(uriones) conscriptive | censuerint, dum ne quem mittat legatum, qui *t*um aut | proximo anno in eo municipio Ilvir, q(uin)q(uennalis), aedilis, quaestorve sit fuerit neque duoviratus act{i}, aedilitatis, quaestur<a>eve actae rationem exposuerit, reddi<de>ritve et adprobaverit dec(urionibus) conscriptisve quive pecuniam, quae communis | municipum <eius> municipi(i) sacra sancta religiosa *e*ss*e*t fueri{n}t | pen*s* se habueri{n}t <quive> ration{e} s negotiave municipum eius | municipi(i) gesserit, tractaverit, confecerit neque dum eam | pecuniam in commune{m} {eius} municipum eius municipi(i) rel<t>tulerit, rationes reddiderit {aut} probaveritque ...* Attenta comparazione in Rafetseder, *Lex coloniae-lex municipii* cit. 218-227.

⁶⁸ L'incarico, assai spesso sfociante in una *legatio gratuita*, poteva esser divenuto invisibile ai *decuriones* municipali, là dove un secolo prima esso veniva visto come un'occasione prestigiosa per mettersi in luce dinanzi ai concittadini. Puntualizzazioni in Eck, *Die lex Troesmensium* cit. 586-587.

⁶⁹ V. part. C. Letta, *La creación del municipio de Segusio (Alpes Cottiae) y el problema de los municipia latina en el occidente romano*, in *Florentia Iliberritana* 2006, 115-134; Id., *Fragmentum Segusinum. Due frammenti a lungo ignorati della 'lex municipalis' di Segusio*, in G. Paci (a

dobona (databile all'età dei Severi)⁷⁰, e forse due dei *fragmenta* di Lauriacum, il nr. 4 e il nr. 18 (databili al principato di Caracalla)⁷¹, verosimili frammenti di leggi municipali, e il dettato dei corrispondenti *capita* della *lex Irnitana*, si può evincere (considerate le differenze fra il dettato flavio della *lex municipii* e quello dei frammenti indicati) una possibile 'evoluzione' del testo delle leggi indirizzate a singoli *municipia*.

6. È possibile allo stato, e sulla base degli indizi passati in rassegna, formulare alcune caute riflessioni sull'utilizzo degli statuti municipali in funzione delle strategie di organizzazione della conquista adottate dai *principes*, sin da età augustea, per le province occidentali.

Resta ovviamente impregiudicata la questione delle elargizioni di cittadinanza operate *viritim* nel corso del principato, che esula dall'ambito della presente

c. di), *Contributi all'epigrafia di età augustea. Actes de la XIIIe rencontre franco-italienne sur l'épigraphie du monde romain*, Roma 2007, 145-169. La parte leggibile del frammento recita: [---]etur ita[---] | [---] esset utique et [---] | [---]m quo depensi a[ut ---] | [---]que pro eo depen[---] | [---] municip[io] iure d[ic]undo praeerit [---] | [---]es Romae | [---] neve quis. Nonostante alcune analogie (a mio modo di vedere) con le previsioni di *Irn.* 49, dove in materia di *res prolatae* si parla di eccezioni previste *Romae* per determinate cause ed è presente più volte la combinazione 'neve quis', il frammento proviene da una *lex municipii* formulata in modo differente dal corrispondente luogo della Irnitana (in corsivo ho evidenziato le lettere ricollegabili al dettato delle leggi municipali flavie, in tondo restano quelle senza evidente collegamento).

⁷⁰ N. Rafetseder, *Das Stadtgesetzfragment von Vindobona*, in *Tyche* 34, 2019, 147: -----]+[---] ar i[---]iniur[---] mun i[---]nibus d[---]bito uti e[---] dum ne quit --- adversus leges senatus consult[um] a edicta d[ic]epta constitutioni divi Aug(usti) divi Augusti Ti(beri) Iulii Caes(aris) Aug(usti) Ti(beri) Claudi Caes(aris) Aug(usti) I[mp]eratoris Galba[e] Caes(aris) Aug(usti) --- fiat ... (in corsivo ho evidenziato le lettere ricollegabili al dettato delle leggi municipali flavie, in tondo restano quelle senza evidente collegamento).

⁷¹ Si v. in ogni caso, sul punto, le perplessità espresse in B. Galsterer, H. Galsterer, *Zum Stadtrecht von Lauriacum*, in *Bonner Jahrbücher* 171, 1971, 334-348, fondate anche sulla diversa qualità dei frammenti 1 e 2 (il cui contenuto corrisponde a quello di *Irn.* 25) rispetto a quella dei frammenti 3 e 4, che inducono gli a. a pensare piuttosto a materiale sparso (proveniente da città dei dintorni) destinato a una *scutaria* del luogo. Il dettato di quel che resta del fr. 4, completato dal fr. 18, non esclude (mi pare) la possibile attribuzione a una *lex municipii* (sia pur restando aperta la possibilità che si tratti, ad esempio, di un *decretum decurionum*): [aesti]mandis vac decr[etum] | [---]a sunt quaeque ex is decret[um] | [---]m iudicarive iussum est qu[od]que [de ea re? ---] | [peri]nde ius dicunt ac si ex hac lege a[---] | [---]o erit eius nisi ex decreto d[---] | [---]sque rei usus captio [---] | [---]e]orum propr[et]um e[sto] ...]. La qualità di *municipium* per Lauriacum, agli albori del III sec. d.C., resta dibattuta. Per l'appartenenza dei frammenti a una *lex municipii* dell'epoca da ultimo H. Grassl, *Neue Beiträge zu den Stadtrechtsfragmenten aus Lauriacum*, in *Tyche* 18, 2003, 1-4; non lievi dubbi sono tuttavia quelli espressi sul punto da Ph. Scheibelreiter, N. Rafetseder, *Neue Überlegungen zu Rechtsquellen der Provinz Noricum: Eine rechtshistorische Perspektive auf die Gesetzesfragmente aus Lauriacum*, in *ZSS.* 138, 2021, 6-8 e *passim*.

ricerca, ma che senz'altro rappresentò un importante fattore di diffusione del diritto e delle istituzioni romane in provincia⁷².

Quanto alle linee che è possibile tracciare sulla base dei rinvenimenti epigrafici, partendo dal presupposto di una loro maggiore precisione terminologica (considerato che le fonti di tradizione manoscritta assai spesso usano il termine *municipium* per indicare in modo generico le *civitates* sparse all'interno dell'impero⁷³), esse si fondano quasi esclusivamente sui testi di *leges municipii* cui si è fatto sinora riferimento, e su qualche rado frustulo attribuito a *leges coloniae* (che pure appare seguire la stessa struttura delle *leges municipii* flavie)⁷⁴.

Appare oramai abbastanza consolidata l'ipotesi che i primi statuti municipali fuori d'Italia siano stati ispirati da Augusto (probabilmente in continuità con progetti lasciati incompiuti da Cesare⁷⁵), in parallelo con le intense deduzioni coloniali operate dal *princeps*, e considerata l'opportunità (nell'ottica di quella 'colonizzazione senza coloni' risalente almeno all'azione di Pompeo Strabone in Transpadana nell'89 a.C. e utilizzata anche da Cesare⁷⁶) di istituire 'colonie

⁷² V. *inter plures* V. Marotta, *La cittadinanza romana in età imperiale (secoli I - III d.C.)*. Una sintesi, Torino 2009, part. 72-90; A. Raggi, *Epigrafia e politica di cittadinanza: attestazioni esplicite di ottenimento della 'civitas' Romana*, in S. Segenni, M. Bellomo (a c. di), *Epigrafia e politica. Il contributo della documentazione epigrafica allo studio delle dinamiche politiche nel mondo romano*, Milano 2017, 245-257; M. Lavan, *The Army and the Spread of Roman Citizenship*, in *JRS*. 109, 2019, 27-69; A. Dolganov, *Documenting Roman Citizenship*, in M. Lavan, C. Ando (eds.), *Roman and Local Citizenship in the Long Second Century CE*, Oxford 2021, 185-228.

⁷³ Si rinvia, per tutti, all'imponente analisi di Talamanca, *Particolarismo normativo ed unità della cultura giuridica nell'esperienza romana* cit. 76-134.

⁷⁴ W. Eck, *Fragmente eines neuen Stadtgesetzes: die lex coloniae Ulpiae Traianae Ratiariae*, in *Athenaeum* 104, 2016, 538-544; N. Rafetseder, *Die Stadtgesetzfragmente der 'colonia Ulpia Traiana Ratiaria': Ein Ergänzungsversuch*, in *ZPE*. 207, 2018, 101-104; Id., *Lex coloniae-lex municipii* cit. 199-208. Utili, recenti studi sui percorsi di colonizzazione romani, fra repubblica e principato, oltre ovviamente a Laffi, *Sull'organizzazione amministrativa dell'Italia dopo la guerra sociale* cit. *passim*; in E. Bispham, *Coloniae deducere. How Roman was the Roman Colonisation during the middle Republic?* in G. Bradley, J.P. Wilson (eds.), *Greek and Roman Colonization. Origins, Ideologies and Interactions*, Swansea 2006, 73-160; Id., *From Ausculum to Actium. The Municipalisation of Italy from the Social War to Augustus*, Oxford 2007 e in A. J. Coles, *Roman Colonies in Republic and Empire*, Leiden-Boston 2020.

⁷⁵ Si v. tuttavia sul punto part. C. Letta, *Recensione a E. Bispham, From Ausculum to Actium. The Municipalization of Italy from the Social War to Augustus*, in *Gnomon* 82, 2010, 51-57.

⁷⁶ Amplessima è la letteratura sulla promozione delle comunità della Transpadana a *coloniae Latinae*: per tutti Grelle, *L'autonomia cittadina fra Traiano e Adriano* cit. 23-25; Luraschi, *Sulle magistrature nelle colonie latine fittizie* cit. *passim*; U. Laffi, *Italici in colonie latine e latini in colonie romane*, in M. Chelotti, M. Silvestrini, E. Todisco (a c. di), *Itinerari di storia. In ricordo di Mario Pani*, Bari 2017, 51-61; Barbati, *Ancora sulle cosiddette colonie latine fittizie in Transpadana* cit. 59-106; sulla deduzione di 'colonie titolari' da parte di Cesare, part. F. Vittinghoff, *Römische Kolonisation und Bürgerrechtspolitik unter Caesar und Augustus*, Wiesbaden 1951, 19-

titolari' e promuovere a *municipia* comunità preesistenti, soprattutto nelle zone di più antica romanizzazione (quali ad esempio la Gallia Narbonese, la Hispania Citerior e la Ulterior)⁷⁷.

Per vero la concentrazione dei rinvenimenti di statuti municipali nella penisola iberica ha in parte distorto la prospettiva: occorre da un canto tener sempre presente che disponiamo solo di una piccola percentuale rispetto al numero ben maggiore di statuti che furono elargiti alle comunità soprattutto dell'occidente romano; dall'altro che la colonizzazione e (in senso ampio) la 'municipalizzazione' furono fenomeni relativi non solo (o prevalentemente) alla Betica, ma all'intero impero (colonie sono ad esempio documentate a Corinto e a Patrasso, in alcune zone dell'Asia Minore, in Siria, in Giudea)⁷⁸. Si può dunque forse attribuire al caso il fatto che i frammenti (più o meno ampi) di *leges* (municipali) provengano segnatamente dalla Hispania ulterior. La recente rivalutazione del c.d. *fragmentum Segusinum* come promanante da una *lex municipii*, databile all'età di Augusto o al più tardi a quella di Claudio, avvalora l'ipotesi di un precoce avvio della municipalizzazione sinanche verso realtà non ancora costituite in provincia, come le Alpi Cottiae⁷⁹. Analogo discorso potrebbe investire anche il *municipium (civium Romanorum)* di Volubilis, dove più di una iscrizione attesta un intervento di età Claudia nel senso della trasformazione della comunità in municipio⁸⁰.

Anche Norico e Pannonia non sembrano essere state esenti da 'municipalizzazione' già nel corso del I sec. d.C.: come evidenziato da studi recenti in materia possono documentarsi svariati *municipia* (con *ius Latii*) nel Norico⁸¹;

95; Grelle, *L'autonomia cittadina fra Traiano e Adriano* cit. 22-26; U. Laffi, *Il fenomeno coloniale dall'antichità ad oggi* (Roma, 19 e 20 marzo 2002). *Giornate dell'antichità. Atti dei Convegni Lincei* 189, Roma 2003, 37-52 [= Id., *Colonie e municipi nello stato romano*, Roma 2007, 15-35]; Barbati, *Ancora sulle cosiddette colonie latine fittizie in Transpadana* cit. 59-106; M. Christol, *Les cités de Narbonnaise et leurs systèmes institutionnels: mises au point, travaux récents, révisions et nouveaux documents*, in S. Evangelisti, C. Ricci (a c. di), *Le forme municipali in Italia e nelle province occidentali tra i secoli I a.C. e III d.C. Atti della 'XXI Rencontre franco-italienne sur l'épigraphie du monde romain'*. Campobasso 24-26 settembre 2015, Bari 2017, 163-181.

⁷⁷ Per tutti Christol, *Les cités de Narbonnaise* cit. 163-181, oltre ai ctt. nelle ntt. precedenti.

⁷⁸ Per tutti W. Eck, *The 'leges municipales' as a Means of Legal and Social Romanisation of the Provinces in the Roman Empire*, in K. Czajkowski, B. Eckhardt, M. Strothmann (eds.), *Law in the Roman Provinces*, Oxford 2020, 315-331.

⁷⁹ Part. C. Letta, *La creación del municipio de Segusio (Alpes Cottiae) y el problema de los municipia latina en el occidente romano*, in *Florentia Iliberritana* 17, 2006, 115-134; Eck, *The 'leges municipales'* cit. 317-318.

⁸⁰ Sul caso di Volubilis per tutti L. Gagliardi, *Mobilità e integrazione delle persone nei centri cittadini romani: aspetti giuridici*, Milano 2006, 288-302 (ivi letteratura precedente).

⁸¹ Si rinvia per tutti alla documentata, recente analisi di M. Zimmermann *Romanisation und Repräsentation in Noricum*, Bonn 2017, 161-286.

lo status di *municipium* è comprovato, in Pannonia, per Carnuntum a partire da età adrianea⁸², ed è verosimile anche per Aquincum e Viminacium⁸³; in Mesia la comunità di Oescus divenne colonia con Traiano⁸⁴. Per quel che attiene a Lauriacum nel Norico e a Troesmis nella Mesia superiore, è verosimile che, a seguito del posizionamento, in zona, di *castra* fra la metà del II e l'inizio del III sec. d.C., nell'età dei Severi i *principes* si fossero indotti a concedere statuto municipale (insieme al *ius Latii* o addirittura alla *civitas Romana*) a svariate comunità stanziato sul *limes* danubiano⁸⁵.

La questione si intreccia (ma andrebbe approfondita con una attenta analisi della documentazione proveniente dall'insieme delle province dell'impero) con quella della istituzione di *municipia* e della attribuzione alle singole comunità oggetto di 'municipalizzazione' di un *ius Latii* o della *civitas Romana*.

Già nel corso dei primi decenni del principato sembra infatti che la deduzione di nuove colonie si sia andata esaurendo: le fondazioni coloniali di maggiore rilievo risalgono a Claudio (Cesarea in Mauretania, Narbo Martius nella Narbonese, Treviri in Gallia Belgica, Colonia nella Germania Inferior), e a Vespasiano (Rusadir, l'attuale Melilla, in Mauretania Tingitana, e Sirmium in Pannonia)⁸⁶.

Il maggiore strumento di diffusione sarebbe dunque rappresentato dalla istituzione di nuovi *municipia*, con la connessa 'promozione' di comunità peregrine già esistenti a comunità latine o addirittura di cittadini romani.

In particolare la concessione del *ius Latii*, in un primo momento forse a *oppida* e *civitates*⁸⁷, poi connessa con la istituzione di un *municipium*, dové rappresentare, sin da età augustea e in misura sempre maggiore nei decenni successivi,

⁸² Su Carnuntum part. R. Haensch, *Capita provinciarum. Statthaltersitze und Provinzialverwaltung in der römischen Kaiserzeit*, Mainz 1997, 106-120; M. Kandler, *Carnuntum*, in M. Šašel Kos, P. Scherrer (eds.), *The Autonomous Towns of Noricum and Pannonia. Die Autonomen Städte in Noricum und Pannonien: Pannonia II*, Ljubljana 2004, 11-66; G. Kremer, *Carnuntum, capital of Pannonia Superior: the evidence of the votive monuments and the sacral topography*, in M. Raycheva, M. Steskal (hrsgg.), *Roman Provincial Capitals under Transition. Proceedings of the International Conference held in Plovdiv 04.-07. November 2019*, Wien 2021, 407-422.

⁸³ Eck, *The 'leges municipales'* cit. 318.

⁸⁴ Colonia Ulpia Oescensium: *AE*. 2005, 1325.

⁸⁵ Eck, *The 'leges municipales'* cit. 317-320.

⁸⁶ Un fenomeno di qualche consistenza doveva essere rappresentato dalla trasformazione di un *municipium* in *colonia*: di regola tuttavia tale eventualità interveniva nei riguardi di popolazioni già romanizzate, e in quanto tale esula dunque dalla definizione di 'romanizzazione' oggetto della presente analisi.

⁸⁷ La questione è assai *vexata*, ed è legata alla problematica interpretazione degli elenchi presenti nella *Naturalis Historia* pliniana. Si rinvia per tutti al recentissimo contributo di S. Sisani, *Sulle cosiddette formulae provinciarum: contenuto e natura dei registri di comunità provinciali trasmessi dalla Naturalis Historia pliniana*, c.d.s.

un modo per avvicinare progressivamente le élite civiche delle comunità interessate agli ideali, allo stile di vita e alle istituzioni romane. Il *ius Latii*, almeno nella configurazione che risulta avere nelle leggi municipali flavie⁸⁸, comportava che chi avesse esercitato una magistratura elettiva regolare nel proprio municipio, appartenendo alla *curia* municipale⁸⁹, potesse, all'uscita di carica, acquisire la *civitas Romana* 'per honorem'. L'attribuzione del *Latium* a realtà urbanizzate (e nei cui pressi non di rado erano già presenti *conventus civium Romanorum*) era una modalità importante per rafforzare i legami tra le élite locali e il governo di Roma. Essa comportava che gli abitanti del posto potessero avere la speranza, svolgendo *munera* ed esercitando cariche pubbliche nella propria cittadina, di acquisire nel volgere di breve tempo la *civitas Romana*: la prospettiva di divenire *civis* avrebbe condotto il *municeps* ad assolvere alle necessità della propria 'piccola patria', adempiendo a *munera* e con atti di evergetismo.

L'attribuzione del *ius Latii* e non della *civitas* avrebbe altresì consentito ai *principes* che di volta in volta operavano 'naturalizzazioni' di singole collettività o di gruppi di collettività, di non turbare oltremodo senatori e maggiorenti di origine italica, con l'argomento che quel che veniva concesso non era il diritto di cittadinanza *tout court*, ma 'solo' la *Latinitas*.

Una delle conseguenze della deduzione di una colonia o dell'istituzione di un *municipium* era del resto la frequente coesistenza – in ambito urbano – tra cittadini romani e stranieri: questi ultimi dovevano di solito, per vedere riconosciuto il proprio *status*, avere la loro residenza nel territorio del municipio o della colonia, e prendere parte alla vita pubblica (*munera*) della loro comunità (*incolae*). La condizione di 'residenti' obbligava tutti coloro che fossero titolari di un immobile nella comunità, o all'interno dei confini della colonia o del municipio, a prendere parte ad attività di interesse della collettività e a conferire *opera* e *munitiones*⁹⁰: nelle leggi municipali flavie, ad esempio, non vi è, dal punto di

⁸⁸ Alquanto chiaro (anche se non del tutto di piana lettura) il dettato di *Irn. 21: R(ubrica). Quae ad modum civitatem Romanam in eo municipio consequatur. Qui ex senatoribus decurionibus conscriptisve municipii Flavii Irnitani magistratus, uti h(ac) l(e)ge comprehensum est, creati sunt erunt, ii cum eo honore abierint, cum parentibus coniungibusque ac liberis, qui legitimis nuptis quaesiti in potestate parentum fuerint, item nepotibus ac neptibus filio natis, qui quaeve in potestate parentum fuerint cives Romani sunt.*

⁸⁹ Avendo già svolto una magistratura municipale in precedenza, secondo F. Russo, *Sullo ius adipiscendae civitatis Romanae per magistratum nella Lex Irnitana*, in *Gerión* 36(2), 2018, 497-505. Forse eccessivamente restrittivo, se interpretato in questo senso, il dettato di *Irn. 21*, che in ogni caso prescrive l'acquisto della *civitas Romana*, per i *decuriones magistratus* «cum eo honore abierint», al momento dell'uscita di carica dalla magistratura (e non all'atto dell'ingresso nel consesso decurionale per chi avesse svolto una magistratura elettiva regolare nel municipio).

⁹⁰ *Irn. 83.*

vista in esame, alcuna differenza tra *municipes* in senso stretto e residenti nel municipio (*incolae*). Lo stesso può dirsi anche per l'accesso ai tribunali locali e a quelli del governatore provinciale: era infatti prevista e regolata la possibilità sia per i *cives*, che per i *municipes Latini* che per gli stranieri (analogamente a quanto accadeva per Roma) di servirsi dello strumentario processuale approntato da Roma; le leggi municipali a noi note prevedono l'equiparazione, sul piano processuale, dei latini e dei peregrini ai *cives Romani* attraverso il ricorso ad opportune *fictiones* (e altre saranno state utilizzate dai magistrati locali muniti di *iuris dictio*)⁹¹. Anche le 'attività in comune', dunque, fra 'neo-promossi' *Latini* e/o *cives Romani* da un lato, e *incolae* peregrini dall'altro, avrebbero nel corso del tempo condotto a una progressiva armonizzazione fra le diverse frange di popolazione.

Senza entrare in ulteriori dettagli possiamo, tirando le somme, affermare che, fra le diverse vie della romanizzazione, una oculata politica di concessione dello *status* di municipio, e una accurata regolamentazione (che si evolvesse nel tempo) di profili quali acquisto della *civitas Romana*, esercizio di magistrature nella comunità, ingresso nella *curia* cittadina, candidature a pubblici incarichi, risoluzione delle controversie processuali, dovè rappresentare, fra I e III sec. d.C., una strategia di grande rilievo per un ordinato funzionamento e una pacifica convivenza (almeno) nelle province occidentali dell'impero romano⁹².

Francesca Lamberti
Università del Salento
francesca.lamberti@unisalento.it

⁹¹ Per tutti, da ultimo, Lamberti, *Konfliktlösung in den Städten* cit. 337-344.

⁹² La documentazione, epigrafica e giuridica, attesta ovviamente la presenza di colonie e municipi anche nelle province orientali: per tutti Eck, *The 'leges municipales'* cit. 316-317. Non sono preservate tuttavia, epigraficamente, *leges municipii* o coloniae (o frammenti delle stesse) simili a quelle rinvenute nella parte occidentale dell'impero. Che tali statuti cittadini dovessero esistere pare potersi evincere, fra l'altro, da frammenti giurisprudenziali presenti nei Digesta giustinianeî, che vi alludono: per tutti, da ultimo, F. Grelle, *Un municipio grecoquente in un responso di Cervidio Scevola*, in N. Andrade, C. Maraccini, G. Marconi, D. Violante (eds.), *Ancient Cities 1. Roman Imperial Cities in the East and in Central-Southern Italy*, Roma 2019, 215-223.

